

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, I COMUNI DI BUSALLA, CASELLA,  
CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SAVIGNONE,  
VALBREVENNA E VOBBLIA  
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
DI ADULTI DISABILI ED ANZIANI PRESSO I CENTRI DIURNI**

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso

**T R A**

**L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA**, rappresentata dal Ing. MAIERON Loris – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'Unione di Comuni dello Scrivia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

**IL COMUNE DI BUSALLA**, rappresentato dal Ing. MAIERON Loris – Sindaco pro-tempore, nato a Busalla (GE) il 05.04.1962 - (C.F./P.IVA Ente 80007490107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Busalla autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI CASELLA**, rappresentato dal Dott. COLLOSSETTI Francesco – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 10.08.1961 - (C.F./P.IVA Ente 00734460108), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Casella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI CROCEFIESCHI**, rappresentato dal Ing. VENZANO Bartolomeo – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 07.04.1946 - (C.F./P.IVA Ente 00866560105), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Crocefieschi, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE**, rappresentato dal Dott. ASSALE Giulio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.09.1960 - (C.F./P.IVA Ente 00563890102), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Isola del Cantone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI MONTOGGIO**, rappresentato dal Dott. FANTONI Mauro Faustino – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 03.03.1942 - (C.F./P.IVA Ente 80007310107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Montoggio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI RONCO SCRIVIA**, rappresentato dalla Dott.ssa OLIVERI Rosa – Sindaco pro-tempore, nata a Ronco Scrivia il 16.06.1961 - (C.F./P.IVA Ente 00705520104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Ronco Scrivia, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI SAVIGNONE**, rappresentato dal Sig. BIGOTTI Antonio – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F./P.IVA Ente 00866540107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Savignone, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI VALBREVENNA**, rappresentato dal Sig. BRASSESCO Michele – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 02.01.1953 - (C.F./P.IVA Ente 00684080104), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Valbrevenna, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**IL COMUNE DI VOBBLIA**, rappresentato dal Sig. FRANCESCHI Simone – Sindaco pro-tempore, nato a Genova il 29.02.1976 - (C.F./P.IVA. Ente 00903710101), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Vobbia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 0 del 00/00/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO** che i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia - a seguito di una scelta condivisa nelle finalità e nei principi, con la Consulta Regionale per la Tutela dei Diritti della Persona Handicappata e con i referenti della Consulta per Handicap del Comune e della Provincia di Genova - gestiscono in forma associata il servizio trasposto degli adulti disabili e anziani presso i centri diurni, attraverso una convenzione sottoscritta tra le parti in scadenza al 31.12.2017;

**CONSIDERATO** che tale scelta ha favorito la continuità del servizio già gestito dai Comuni di Busalla, Casella, Ronco Scrivia e Savignone - *con un'estensione dello stesso ai Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Valbrevenna e Vobbia qualora se ne renda necessario l'utilizzo* - che per anni hanno gestito in forma associata il

servizio di trasporto di persone disabili presso i Centri Diurni ANFFAS di Mignanego e Cesino, nonché ARCOBALENO di Genova San Quirico ed il trasporto al centro diurno distrettuale sito in Ronco Scrivia per quanto riguarda gli anziani affetti da patologie cronico involutive;

**APPURATO** che:

- ❖ si rende necessario procedere al rinnovo degli affidamenti per entrambi i servizi di trasporto – *la responsabilità di tali provvedimenti è attualmente assegnata giusta convenzione sottoscritta tra le parti, al Comune di Busalla in qualità di Comune già Capofila dell'ATS n.37 per quanto attiene al Servizio Trasporto Adulti Disabili ai Centri Diurni e al Comune di Savignone in qualità di Comune Capofila dell'ATS n.38 per quanto attiene al Servizio Trasporto degli Anziani al Centro Diurno Distrettuale* – in considerazione della scadenza di quelli attualmente assegnati sino al 31.12.2016;
- ❖ un eventuale affidamento pluriennale dei servizi rende comunque necessario un prolungamento e/o un rinnovo del vigente accordo convenzionale sottoscritto tra le parti, in scadenza al 31.12.2017;
- ❖ in considerazione dell'impossibilità di proseguire nell'utilizzo del mezzo di proprietà dei Comuni per garantire il Servizio Trasporto Adulti Disabili ai Centri Diurni, è stata valutata dai Comuni, l'opportunità di perseguire anche l'utilizzo del "Patto di Sussidiarietà" (ex artt. 29 e 30 della L.R. 42/2012), quale strumento atto a garantire la continuità dei servizi, in quanto può favorire:
  - a) il coinvolgimento di realtà del Terzo Settore che hanno sede sul territorio dei Comuni che già svolgono su tale territorio attività inerenti il trasporto degli anziani e/o disabili;
  - b) l'impegno di procedure ad evidenza pubblica non competitive, che valorizzando la territorialità e l'autonomia di iniziativa può coinvolgere un più ampio numero di realtà anche del Terzo Settore;
  - c) l'attivazione di percorsi di co-progettazione che abbiano come esito l'elaborazione di una progettualità esecutiva da parte dei soggetti partecipanti, anche raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo (ATS);

**TENUTO CONTO** che :

- ❖ a decorrere dal 1° luglio 2016, con convenzione perfezionata in data 5 agosto 2016, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno provveduto a trasferire in delega all'Unione dei Comuni dello Scrivia, le funzioni proprie dell'Ambito Territoriale Sociale n.37;
- ❖ l'art. 5 comma 4 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, prevede come *"L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali."*;
- ❖ l'art. 30 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- ❖ l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che:
  - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
  - b) gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82/2005, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
- ❖ i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia intendono proseguire nella gestione in forma associata il servizio trasposto degli adulti disabili e anziani presso i centri diurni, attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione che individui l'Unione dei Comuni dello Scrivia l'Ente capofila dei servizi in affidamento;
- ✓ con la sottoscrizione della presente convenzione per la gestione in forma associata tra gli Enti convenzionati, si adempie anche alle disposizioni previste dal D. L. n.78/2010, successivamente convertito in legge n.122/2010, che prevede all'art. 14 come i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Tutto ciò premesso e considerato

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto l'attivazione e la gestione del Servizio di Trasporto di Adulti Disabili e Anziani presso i Centri Diurni e le attività conseguenti al suo svolgimento.

2. La gestione associata dei servizi, come specificata al successivo articolo 2, persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento degli stessi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza oltre che di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione, secondo principi di universalità e adeguatezza.

#### **ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

1. La finalità principale delle forma associata dei servizi di cui alla presente convenzione, è quella di consentire:

- a) il conseguimento di una dimensione ottimale per lo svolgimento dei servizi, in grado di fornire l'unicità della conduzione, la semplificazione degli accessi, secondo principi di universalità e adeguatezza in favore delle famiglie;
- b) l'accesso ad un servizio di trasporto/accompagnamento destinato ai residenti nei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, nell'ambito di un Progetto individualizzato condiviso dai Servizi Socio-Sanitari dei Comuni competenti;
- c) la realizzazione di economie di scala, nella gestione di tali servizi, senza gravare gli Enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;

2. La gestione associata del servizio di trasporto di persone disabili e anziani presso i Centri Diurni, sarà pertanto attuata secondo gli indirizzi di un Programma Intercomunale di Servizi Socio-Sanitari, nei limiti della presente convenzione e, nel rispetto delle autonomie e delle finalità statutarie dei singoli Comuni, garantendo la rispettiva autonomia giuridico-amministrativa, l'utilizzo di attrezzature idonee e di personale qualificato, prevedendo un'attività assistenziale di trasporto ai soggetti disabili e anziani, anche in carrozzina o sedia a ruote.

3. La gestione associata dei servizi suddetti ha come scopo principale quello di aumentare l'efficienza delle strutture comunali impegnate sia nella fase di programmazione delle attività sia nella fase di risposta alle esigenze delle famiglie.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA**

1. La durata della convenzione è stabilita dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, con possibilità di rinnovo espresso con apposito atto deliberativo degli organi competenti, da parte dei singoli Comuni aderenti alla convenzione.

#### **ARTICOLO 4 - ENTE CAPOFILA**

1. La gestione associata della programmazione dei servizi oggetto della presente convenzione, sarà svolta secondo le organizzazioni delle attività assistenziali già in essere, presso gli Ambiti Territoriali Sociali n.37 e 38.

2. Gli Enti convenzionati designano invece, per l'affidamento della gestione associata del Servizio Trasporto Adulti Disabili ai Centri Diurni, nonché del Servizio Trasporto degli Anziani al Centro Diurno Distrettuale, come Ente Capofila ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, l'Unione dei Comuni dello Scrivia (*d'ora in avanti "Ente Capofila"*).

#### **ARTICOLO 5 - IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI**

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione e a fornire, nell'ambito delle determinazioni della presente convenzione, tutte le informazioni, e gli atti amministrativi necessari per garantire la collaborazione e il buon andamento delle attività.

2. Gli Enti convenzionati, che nel corso dell'anno usufruiscono dei servizi di cui alla presente convenzione, si impegnano a stanziare nei rispettivi Bilanci di Previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### **ARTICOLO 6 - CONFERENZA DEI SINDACI**

1. È istituita una Conferenza dei Sindaci, che svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e verifica del funzionamento dei servizi associati, nonché dell'adeguatezza della presente convenzione. La stessa Conferenza ha la rappresentanza istituzionale della gestione associata.

2. La convocazione è di norma effettuata dal Presidente dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, in qualità di Ente Capofila, ma può essere richiesta, in qualsiasi momento, da uno dei Sindaci dei Comuni associati.

3. La Conferenza è valida e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti.

4. Partecipano alla Conferenza, senza diritto di voto, i Responsabili dei servizi comunali competenti con funzione di coordinamento tecnico e un rappresentante della Consulta per l'Handicap del Comune e Provincia di Genova.

5. Le decisioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole dei rappresentanti degli Enti convenzionati, che costituiscano almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e della metà più uno dei Comuni associati, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali, salvo il caso della necessità

di procedere all'approvazione di specifiche convenzioni attrattive, per le quali sarà necessaria l'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali, degli Enti aderenti.

6. Spetta alla Conferenza dei Sindaci, su proposta dei Responsabili di Servizio, stabilire le modalità, i criteri di organizzazione del Servizio associato, nonché l'effettuazione di spese di carattere straordinario da ripartire nella misura del successivo articolo 13, previa acquisizione della relativa copertura finanziaria da parte dei singoli Comuni.

7. I Segretari Comunali dei Comuni, possono svolgere funzione di assistenza tecnico giuridica.

8. Al fine di determinare gli indirizzi della gestione associata, la Conferenza approva annualmente un bilancio preventivo relativo alle disponibilità finanziarie assegnate al Responsabile del Servizio, individua le tariffe del servizio poste a carico dell'utenza, tenendo conto delle assegnazioni finanziarie delle singole strutture comunali, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 13, nonché anche tenendo conto di eventuali contributi straordinari, assegnati sia dai Comuni che da eventuali Enti esterni a sostegno della gestione associata.

9. Le decisioni di cui al comma 5, che determinano l'assunzione di successivi impegni di spesa, le stesse sono ritenute valide, esclusivamente in presenza di un voto favorevole della maggioranza dei Comuni effettivamente fruitori dei servizi associati.

#### **ARTICOLO 7 – REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO**

1. Nei limiti delle disponibilità organizzative ed economiche messe a disposizione dalla gestione associata, possono accedere ai servizi di trasporto e/o accompagnamento, i soggetti Disabili e gli Anziani residenti nei Comuni convenzionati, già inseriti e/o in procinto di essere inseriti in Centri Diurni pubblici e/o convenzionati ASL, nell'ambito di progetti di intervento personalizzati ed elaborati di intesa tra i Servizi Socio Sanitari e il nucleo familiare.

2. In particolare per i soggetti ammessi all'accesso dei servizi, sarà inoltre necessario verificare la relativa certificazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. o la dichiarazione attestante la frequenza dei Centri, nonché definire le opportune programmazioni con il rispettivo Centro di riferimento, relativamente ai giorni e alle ore nelle quali svolgere le prestazioni delle attività.

#### **ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione, compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione dai Comuni associati, si propone di perseguire le finalità di cui al precedente articolo 2, con le seguenti modalità organizzative per lo svolgimento dei servizi:

- a) Servizio di Trasporto mediante utilizzo di mezzi di trasporto in disponibilità e ad esso destinati;
- b) Affidamento a terzi e/o affidamento a terzi ex artt. 29 e 30 della L.R. 42/2012;
- c) riconoscimento di rimborso alle famiglie.

#### **ARTICOLO 9 – SERVIZI DI TRASPORTO**

1. Tale modalità organizzativa, prevede lo svolgimento di un servizio, subordinato alla disponibilità (*possesso o comodato gratuito*) di idoneo mezzo di trasporto da parte dei comuni convenzionati, che preveda l'accompagnamento/trasporto degli utenti Disabili ai Centri Diurni di riferimento, nonché l'accompagnamento di utenti anziani al Centro Diurno Distrettuale attualmente sito nel Comune di Ronco Scrivia.

2. La gestione di tale modalità di erogazione dei servizi, avverrà a seguito dell'affidamento a terzi, mediante espletamento di apposita gara d'appalto, destinata a Cooperative Sociali e/o Ditte del Settore ovvero attraverso procedure ad evidenza pubblica non competitive, tali da coinvolgere il più ampio numero di realtà anche del Terzo Settore (*ex artt. 29 e 30 della L.R. 42/2012*). Nel caso di procedure di gara, le stesse dovranno prevedere le modalità organizzative dei servizi stessi, che dovranno essere altresì specificate nel relativo contratto da stipularsi con l'aggiudicatario.

3. I costi derivanti dai servizi di accompagnamento-trasporto espletati con la modalità sopra evidenziata, sono ripartiti tra i Comuni convenzionati, effettivamente utilizzatori dei servizi, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12 della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 10 – RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO ALLE FAMIGLIE**

1. Nel caso in cui non risulti possibile, per motivazioni oggettive correlate a problematiche tecnico-logistiche e di compatibilità economica, l'erogazione dei servizi di accompagnamento-trasporto, secondo le modalità di cui articolo 9, i Comuni convenzionati potranno autorizzare i familiari degli anziani e dei soggetti disabili a provvedere direttamente all'accompagnamento/trasporto del proprio congiunto.

2. Tale autorizzazione darà diritto al riconoscimento di un rimborso spese, che sarà commisurato alle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente concordate con il servizio Sociale di riferimento all'interno di un progetto individualizzato di assistenza.

3. I Comuni che autorizzano il rimborso spese per il trasporto/accompagnamento ai familiari dei soggetti Disabili e degli Anziani, si impegneranno - *al fine della determinazioni delle somme da rimborsare alle famiglie* - a riconoscere i costi relativi al pedaggio autostradale e del costo carburante nella misura di 1/5 del costo a litro - *secondo*

*le tabelle ACI disponibili on-line e settimanalmente aggiornate* - per un unico tragitto giornaliero (A/R) per un numero massimo di 250 giorni, riferito alla distanza chilometrica residenza/centro diurno/residenza, precedentemente concordata tra la famiglia e il Servizio.

#### **ARTICOLO 11 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA**

1. Per la fruizione dei servizi di cui alla presente convenzione, l'utenza è tenuta a concorrere economicamente alla copertura del costo dei servizi, derivanti dalla realizzazione dei servizi di trasporto ed accompagnamento, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La compartecipazione economica dell'utenza - *da applicarsi a tutti i soggetti che usufruiscono dei servizi di cui ai precedenti artt.9 e 10* - è definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, ed approvata successivamente, con apposito atto deliberativo dei singoli Comuni associati.
3. Nel caso di utenti con particolari situazioni economiche, potranno essere riconosciute agevolazioni relative alla situazione reddituale, successivamente alla verifica da parte del singolo Comune - *secondo le modalità di legge* - di tutta la documentazione necessaria ad appurare, la veridicità delle autodichiarazioni.

#### **ARTICOLO 12 - SPESE E ONERI FINANZIARI**

1. I Comuni associati si impegnano a ripartire le spese e gli oneri finanziari necessari all'attivazione e alla gestione dei servizi associati di cui alla presente convenzione, ispirandosi ai principi di solidarietà, sussidiarietà e dell'equa ripartizione.
2. I Comuni associati, attraverso la Conferenza dei Sindaci di cui al precedente articolo 6 , d'intesa con le Conferenze degli ATS n.37 e n.38, stabiliranno successivamente di individuare per i servizi di trasporto ed accompagnamento degli Adulti Disabili e degli Anziani, il criterio puntuale di ripartizione dei costi, che saranno determinato attraverso costi unitari, che tengano conto dei servizi attivati, diviso per il numero degli utenti che fruiscono dei servizi.
3. La spesa relativa ai costi da sostenere per la gestione dei servizi di trasporto ed accompagnamento degli Adulti Disabili e degli Anziani - *di cui agli articoli 9 e 10* - verranno ripartiti tra i Comuni che effettivamente utilizzeranno i servizi, in misura direttamente proporzionale al numero degli Adulti Disabili e degli Anziani effettivamente trasportati e segnalati dai diversi Comuni. Qualora nel corso dell'anno si verifichi il sopraggiunto ritiro del soggetto e/o dei soggetti fruitori dei servizi, la quota dei rispettivi Comuni verrà corrisposta proporzionalmente al numero dei mesi di utilizzo e la differenza ripartita tra i Comuni effettivamente fruitori, sulla base dello stesso criterio proporzionale.
4. Le eventuali spese relative ai costi di manutenzione straordinaria dei mezzi in disponibilità di cui all'articolo 9 della presente convenzione, verranno ripartiti tra i Comuni in misura direttamente proporzionale al numero degli Adulti Disabili e degli Anziani effettivamente trasportati e segnalati dai diversi Comuni.
5. Per i servizi di cui all'articolo 10, le spese di gestione saranno anticipate dai singoli Comuni associati, per essere poi conguagliate in sede di rendicontazione delle spese sostenute per la gestione associata dei servizi.
6. La compartecipazione economica dell'utenza, per i servizi erogati, potrà essere versata o al Ente Capofila o al singolo Comune associato, secondo le decisioni della Conferenza dei Sindaci.
7. Per la gestione dei servizi e/o per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 4, potranno essere utilizzate somme messe a disposizione da Enti pubblici e/o soggetti privati, che contribuiranno a ridurre le quote di compartecipazione dei Comuni.
8. L'Ente Capofila invia ai Comuni convenzionati la Previsione di spesa per l'anno successivo entro il 30 novembre, trasmettendo inoltre agli stessi entro il 30 marzo il Consuntivo dell'anno precedente, con la ripartizione delle spese, per l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci che deve avvenire entro 30 giorni da ricevimento da parte dei Comuni.
9. Entro 60 giorni dall'approvazione della Conferenza dei Sindaci della Previsione di Spesa, i Comuni convenzionati provvedono alle liquidazioni al Comune capofila della somma del 40% delle quote di spesa, secondo la ripartizione stabilita dalla Conferenza. Entro il 30 novembre essi provvederanno alla liquidazione all'Ente Capofila dell'ulteriore 40%, mentre entro il 30 marzo dell'anno successivo provvederanno al versamento dell'eventuale conguaglio dopo l'elaborazione del consuntivo di gestione.

#### **ARTICOLO 13 - ESTENSIONE, RECESSO E SCIOGLIMENTO**

1. La presente convenzione potrà prevedere l'estensione della gestione associata ad eventuali altri Comuni che ne facciano richiesta, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci ed accettazione delle condizioni di cui al presente atto.
2. Al singolo Comune è lasciata facoltà di recesso motivata, da esprimere nelle stesse modalità dell'adesione, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dall'Ente Capofila la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.

5. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

#### **ARTICOLO 14 - NORME FINALI**

1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, al momento dell'avvenuta sottoscrizione, cessano gli effetti di precedenti atti convenzionali riguardanti i servizi oggetto della stessa.

2. Il presente accordo convenzionale è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso, così come previsto dall'art.15 comma 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. La conservazione dell'originale dell'accordo sottoscritto avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

3. L'atto è escluso dall'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La relativa spesa sarà a carico della parte richiedente.

4. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra gli Enti convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.